

Se sei un **lavoratore del settore privato** e ti trovi in una condizione di incapacità temporanea al lavoro per malattia hai diritto alla specifica prestazione previdenziale per compensare la perdita del tuo reddito da lavoro.

Il diritto ti verrà riconosciuto se appartieni a una delle **seguenti categorie di lavoratori** secondo la specifica normativa di riferimento:

- operai e impiegati del settore dell'industria, del terziario e dell'agricoltura;
- apprendisti;
- disoccupati;
- lavoratori sospesi dal lavoro;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata (di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/95);
- altri.

Per la richiesta della prestazione, devi assicurarti che venga trasmesso il certificato di malattia mediante il canale telematico di malattia del SAC ad uso del medico curante o inviare direttamente il certificato di malattia cartaceo all'INPS e al tuo datore di lavoro.

Per sapere in quali circostanze e in che modo puoi fare domanda, a cosa hai diritto e a chi puoi rivolgerti, consulta i seguenti capitoli della **Guida MISSOC** (Mutual Information System on Social Protection).

Nota bene: gli aggiornamenti, relativi al 2020, sono in corso di pubblicazione da parte del Segretariato del MISSOC.

[Indennità di malattia](#)

Riferimenti normativi

- Legge n. 138/1943 sulla malattia
- Legge n. 33/1980 sulla malattia
- Legge n. 638 dell'11 novembre 1983 sulla malattia
- Legge n. 488/1999 sull'indennità di malattia
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 sulla malattia
- Legge n. 241 del 23 dicembre 2011 sulla malattia
- Legge n. 128 del 2 novembre 2019 sulla malattia



**Your
Europe**